

FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto che il Comune di Poggibonsi, visto il Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 28/10/2013, viste le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016 in conformità di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 890 del 13/09/2016 e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07/02/2017,

Indice pubblico avviso

Finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

Sarà possibile presentare domanda dal 08/02/2017 fino ad esaurimento delle risorse disponibili **(non oltre il 31/12/2017)**

Art. 1 Requisiti di partecipazione.

Può partecipare il richiedente che al momento della presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di un paese dell' Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata riferito ad un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di locazioni; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato sul territorio del Comune di Poggibonsi;
- 4) possesso di una delle seguenti condizioni soggettive da comprovare con apposita documentazione da allegare alla domanda:
 - a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente perdita o sensibile riduzione della capacità reddituale derivante da uno dei seguenti eventi:
 1. licenziamento, escluso quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancanza della retribuzione);
 2. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 3. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
 4. collocazione in stato di mobilità;
 5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

6. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A. derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
7. altre cause di riduzioni del reddito del nucleo familiare non imputabili al richiedente e legate alla difficile congiuntura economica, come ad es. mancato pagamento degli emolumenti da parte del datore di lavoro o altre casistiche debitamente documentate;

b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.

- 5) possesso di un reddito ISE riferito ad una dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E non superiore a 26.000,00;
- 6) non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile a destinazione abitativa, fruibile ed adeguato al nucleo familiare ubicato **sul territorio provinciale**;
- 7) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero sia intervenuta la convalida, ma non ci sia stata ancora esecuzione dello sfratto.

Il Contributo può essere erogato secondo le seguenti quattro modalità:

- Qualora il proprietario ritiri l'intimazione di sfratto e continui nel rapporto contrattuale già in essere con l'inquilino, purché il **periodo residuo** dello stesso contratto in essere **non sia inferiore ad anni 2** alla data dell'intimazione. In questo caso è **indispensabile allegare alla domanda**, una comunicazione scritta, con la quale il proprietario dell'appartamento (anche tramite il proprio legale rappresentante) dichiara la propria disponibilità, qualora il contributo eventualmente erogato sia dallo stesso proprietario ritenuto congruo, a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa a proseguire nell'iter procedurale dello sfratto in essere e a continuare nel rapporto locativo con lo stesso inquilino nel medesimo alloggio. Il Contributo coprirà la morosità pregressa così come risultante dalla carte processuali fino ad un **massimo di 8.000 euro** e verrà erogato in un'unica soluzione al locatore;
- In caso il proprietario sia disponibile a differire per non meno di 3 mesi, l'esecutività del provvedimento esecutivo di sfratto. Al proprietario, tramite la domanda del richiedente, verrà erogato, a titolo di ristoro, un contributo che copra i canoni di locazione relativi al periodo del differimento più una parte della morosità pregressa. La disponibilità del proprietario può essere accertata o sollecitata dall'Amministrazione Comunale anche con la collaborazione degli Uffici della Prefettura e deve concretizzarsi con comunicazione scritta da presentare alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e contestualmente al Tribunale di Siena, Ufficio degli Ufficiali Giudiziari. Il contributo sarà erogato sulla base dei mesi di differimento dell'esecuzione concordati con l'Ufficiale Giudiziario competente e la Prefettura organo competente ex Lege 124/2013 all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della Forza Pubblica nell'esecuzione del provvedimento di sfratto. L'erogazione di tale contributo, qualora la somma relativa ai mesi del differimento non raggiunga il limite massimo erogabile (di cui al successivo Art. 6) verrà così strutturata:
 1. In caso di differimento di 3 mesi verranno coperte dal contributo anche 3 mensilità di morosità pregressa (3+3);
 2. In caso di differimento di 6 mesi verranno coperte dal contributo anche 5 mensilità di morosità pregressa (6+5).

3. qualora il differimento di 3 mesi sia rinnovato per ulteriori 3 mesi (comunicazione che deve pervenire prima della scadenza del presente Avviso pubblico) verranno coperti dal contributo anche ulteriori 2 mensilità di morosità pregressa, per equipararlo economicamente al differimento di 6 mesi.
 4. In caso di differimento superiore a 6 mesi oltre al contributo che copra l'importo delle mensilità del periodo di rinvio verranno versate anche 5 mensilità di morosità pregressa; Il contributo verrà erogato direttamente al locatore in un'unica soluzione ed in ogni caso, **non potrà essere superiore a 6.000 Euro.** Si specifica che **il periodo di differimento decorre dalla data di esecuzione non rinviabile del provvedimento di sfratto**, accertata tramite contatto diretto col Tribunale di Siena, Ufficio degli Ufficiali Giudiziari;
- In caso il proprietario dell'alloggio non sia disponibile né alla rinuncia dell'intimazione o del provvedimento di sfratto, né ad acconsentire al differimento dello stesso, il contributo potrà essere erogato a titolo di deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 punto 2) del presente Avviso Pubblico. **L'importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto di locazione.** Il contributo verrà versato direttamente al locatore, in un'unica soluzione, al momento della presentazione di copia di contratto di locazione regolarmente registrato e alla consegna dell'immobile all'inquilino;
 - in caso il proprietario dell'alloggio non sia disponibile né alla rinuncia dell'intimazione né al differimento della data di esecuzione dello sfratto, il contributo potrà essere erogato per assicurare il pagamento dei canoni di locazione relativi **ad un nuovo contratto a canone concordato** che dovrà essere sottoscritto del richiedente. Il nuovo contratto di locazione potrà riguardare un altro alloggio ubicato sul territorio del LODE senese o lo stesso alloggio oggetto di procedura esecutiva. I canoni di locazione saranno coperti **fino all'ammontare massimo del contributo concedibile che è pari a 12.000 euro.** Il contributo verrà versato direttamente al locatore, in un'unica soluzione, al momento della presentazione di copia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato e alla consegna dell'immobile all'inquilino.

Nel primo dei quattro casi sopra citati qualora l'istanza dell'inquilino abbia tutti i requisiti richiesti, prima dell'erogazione del contributo, che sarà versato in unica soluzione, il Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio oggetto di procedura esecutiva, richiederà al Locatore copia della rinuncia espressa al proseguimento della procedura esecutiva firmata dallo stesso o dal suo legale rappresentante ed inviata al Tribunale di Siena.

Il proprietario con la medesima rinuncia si impegna, di conseguenza, a proseguire il rapporto di locazione in essere.

Anche in caso di richiesta di contributo finalizzato al differimento della data di esecuzione dello sfratto il locatore dovrà, prima dell'erogazione dello stesso, che avverrà in un'unica soluzione, comunicare per iscritto al Tribunale di Siena con lettera firmata dallo stesso o dal suo Legale rappresentante, la volontà di differire la data del rilascio dell'alloggio e trasmettere copia della documentazione al Comune;

Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti e Documentazione da presentare

La domanda dovrà, pena inammissibilità della stessa, essere compilata sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione Comunale ed attestare la presenza dei succitati requisiti oggettivi e soggettivi tramite autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000.

Al modulo di domanda dovranno essere allegati, pena l'automatica esclusione dell'istanza dal contributo, i seguenti documenti:

- a) Copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- b) Copia del Contratto di locazione, relativo all'alloggio oggetto del procedimento esecutivo, debitamente registrato;
- c) Atto di intimazione di sfratto o convalida dello sfratto da parte del Tribunale competente;
- d) Dichiarazione di disponibilità del locatore, o del suo legale rappresentante, alla revoca delle procedure esecutive di sfratto o al differimento della data di esecuzione dello sfratto stesso. La dichiarazione di disponibilità al differimento dell'esecutività dello sfratto è indispensabile per l'erogazione del relativo contributo, ma può essere presentata anche in un momento successivo a quello di deposito dell'istanza;
- e) Dichiarazione di disponibilità del locatore alla stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato con indicazione della durata e dell'importo mensile dell'affitto, **qualora il richiedente intenda attivare il fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa**;
- f) Documentazione attestante la morosità incolpevole di cui al punto 4 lettere a), b) dell'art. 1 del presente avviso;
- g) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico debbono essere presentate, a partire dal 08/02/2017, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune di Poggibonsi e distribuito negli uffici della FTSA posti in Via Piave, dal sito Internet del Comune di Poggibonsi e della FTSA ai rispettivi indirizzi

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata dall'idonea documentazione sopra richiamata e sottoscritta dal richiedente deve essere presentata a mano presso la FTSA nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e pomeriggio per appuntamento.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal contributo.

Art. 4 Istruttoria delle domande

Il Comune di Poggibonsi procede all'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri e la tempistica previsti nel successivo articolo 5, verificando il possesso dei requisiti previsti e stabilendo l'importo da erogare sulla base della morosità risultante dallo sfratto, del canone di locazione mensile, in caso di differimento, o dell'importo relativo alla cauzione in caso di nuovo contratto di affitto.

Art. 5 Modalità e criteri di Priorità nell'erogazione del contributo

Le domande pervenute, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, verranno valutate mensilmente.

L'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo verrà trasmesso, come previsto dall'art. 6 del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Il Comune, una volta determinata la cifra erogabile provvederà a liquidare l'importo secondo i seguenti criteri di priorità:

- Ordine cronologico di presentazione delle domande, rilevato dalla data di protocollo in arrivo, apposta dal Comune ricevente.

In caso due o più domande siano state presentate contestualmente, ovvero nello stesso mese, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo stesso la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minorenni;
- in possesso di invalidità accertata di almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

in caso di ulteriore parità fra domande presentate lo stesso mese, verrà data precedenza alla domanda con Valore ISEE più basso e in secondo luogo alla minore morosità accumulata dall'inquilino;

Art. 6 Ammontare del Contributo

Il contributo viene definito a seguito della richiesta presentata dall'inquilino, il quale tuttavia dovrà sottoscrivere, pena il mancato accoglimento dell'istanza, apposita delega, contenuta nel modello di domanda, con la quale autorizza il Comune ad erogare il contributo direttamente al Locatore dell'alloggio oggetto di procedura esecutiva o al nuovo Locatore in caso il contributo sia utilizzato come fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa.

La cifra erogabile al Locatore, che all'uopo dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i propri estremi bancari, deve essere determinata dal Comune in base ai seguenti criteri:

- In caso di rinuncia alla prosecuzione dell'iter della procedura di sfratto: Importo pari alla morosità pregressa, comprensivo dell'ammontare della spese ed interessi legali reclamati (fino ad un limite di 500 euro) **ricavabile dalla documentazione processuale relativa allo sfratto**, con un tetto massimo di **8.000 euro**.
- In caso di disponibilità al differimento dell'esecuzione dello sfratto: importo pari alle mensilità del periodo di differimento più l'eventuale copertura di parte della morosità pregressa secondo i parametri riportati all'art. 1 del presente Avviso Pubblico, per un importo massimo di **Euro 6.000**.
- In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato, il contributo avrà un tetto massimo di **12.000 Euro** a copertura delle mensilità del rapporto locativo fino al concorrere di tale cifra, oppure di tre mensilità del nuovo contratto di affitto in caso si voglia coprire solo il deposito cauzionale.

Art. 7 Incompatibilità

- 1) Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato nello stesso anno solare con il Contributo Regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;
- 2) L'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio

Art. 8 Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto della autocertificazione non corrisponda alla realtà o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 d.p.r. n. 445/2000). Inoltre ai sensi dell'art. 19 del d.lgs n. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate di interessi legali.

Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 22 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b), c) e d) del D.lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili.

Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Poggibonsi informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "Eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge

Finalità del trattamento

La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Poggibonsi persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata all'erogazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, al Decreto Attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 e della delibera di Giunta Regionale Toscana 13 settembre 2016, n. 890

Modalità del trattamento:

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo o Facoltà di conferimento: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere "b" e "c" si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Comune di Poggibonsi è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Titolare del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggibonsi.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Art 10 - Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n° 890 del 13 settembre 2016.

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dati è individuato, per quanto riguarda la FTSA nel Dott. Andrea Dilillo Direttore Generale FTSA, per il Comune di Poggibonsi nella Dott.ssa Patrizia Vannini Dirigente del Settore "Socio Culturale".

Poggibonsi, _____

Il Dirigente del Settore
"Socio Culturale"
Dott.ssa Patrizia Vannini